

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2546

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **SPESSOTTO**

Modifica all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in materia di tutela ambientale e paesaggistica dei siti appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO

*Presentata il 16 giugno 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento italiano, con la legge 6 aprile 1977, n. 184, ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 in occasione della Conferenza generale degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per l'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo.

L'organo direttivo della Convenzione è il Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO che, tra i suoi numerosi compiti, ha anche quello di esaminare periodicamente lo stato di conservazione di ogni bene iscritto nella Lista del patrimonio mondiale e di decidere quali beni debbano essere cancellati da tale Lista.

L'UNESCO, fino ad oggi, ha riconosciuto 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 siti misti) presenti in 167 Paesi. Attualmente l'Italia, con i suoi 55 siti inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, è la nazione con il maggior numero di siti riconosciuti.

Con l'adesione alla Convenzione ogni Paese membro si è impegnato ad assicurare la protezione del proprio patrimonio culturale e naturale attraverso politiche specifiche di protezione, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Coerentemente con questo impegno, la presente proposta di legge, modificando l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, rubricato « Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee », intende garantire la tutela dell'ambiente e

della pubblica sicurezza nei territori che costituiscono il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del nostro Paese, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

In particolare, al fine di evitare che tali territori siano oggetto di un utilizzo improprio, il nuovo comma 1-*bis* del citato articolo 11-*ter* – introdotto dalla presente proposta di legge – prevede che, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni aventi ad oggetto nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO e di esercizio di impianti di stoccaggio di GPL già autorizzati ma ancora non attivi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni già rilasciate per impianti non ancora attivi delle quali è disposta la decadenza.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della normativa, quali, ad esempio, il riconoscimento di un indennizzo economico in favore dei soggetti titolari delle autorizzazioni decadute – un indennizzo che, ai sensi della giurisprudenza amministrativa nazionale ed europea, deve essere comunque parametrato al solo danno emergente o comunque a una percentuale dello stesso – si provvede a valere sul fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 11-*ter*, comma 12, del decreto-legge n. 135 del 2018. Si stima che tali oneri dovrebbero essere pari a circa 35 milioni di euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano e, in particolare, i siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il PITESAI prevede il divieto:

*a)* del rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

*b)* di esercizio degli impianti di stoccaggio di GPL già autorizzati ma ancora non attivi situati nei siti inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Gli impianti di cui alla presente lettera sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che provvede anche a individuare le autorizzazioni che decadono ai sensi della medesima lettera ».



\*18PDL0105730\*